II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1992

relativa all'istituzione di misure di difesa applicabili ad alcuni tubi d'acciaio originari della Repubblica federativa ceca e slovacca importati nella Repubblica federale di Germania

(I testi in lingua tedesca e italiana sono i soli facenti fede)

(92/433/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, in particolare l'articolo 6 [1],

considerando quanto segue :

(1) Il 16 dicembre 1991 è stato firmato a Bruxelles un accordo intermedio sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea da una parte e la Repubblica federativa ceca e slovacca dall'altra.

Ai sensi dell'articolo 24 e dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera d) è prevista la possibilità di prendere misure di salvaguardia.

(2) La Germania e l'Italia, rispettivamente il 29 luglio e il 3 agosto 1992, hanno presentato alla Commissione una domanda relativa all'adozione immediata di misure di salvaguardia, conformemente all'accordo intermedio, nei confronti delle importazioni di tubi di acciaio, di cui ai codici NC 7304 e 7306, originari della Repubblica federativa ceca e slovacca.

(3) Nelle rispettive domande, le autorità tedesche e italiane hanno affermato che le importazioni dei prodotti suddetti erano aumentate in quantitativi e in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare :

— pregiudizio grave ai fabbricanti nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali

oppure

— gravi perturbazioni nel settore interessato oppure difficoltà che potevano causare un grave deterioramento della loro situazione economica regionale.

(4) A sostegno di tale affermazione, le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione che le importazioni in Germania di tubi senza saldature di cui al codice NC 7304, originari della Repubblica federativa ceca e slovacca hanno raggiunto 37 377 t nei quattro primi mesi del 1992, rispetto a 7 226 t nello stesso periodo del 1991, con un incremento del 420 %. La quota delle importazioni di tubi senza saldature originari della Repubblica federativa ceca e slovacca rispetto al consumo tedesco è quindi passata dall'8,3 % al 18 %.

Nello stesso periodo, le importazioni di tubi saldati di cui al codice NC 7306 sono aumentate del 652 %, passando da 3 125 t a 23 500 t.

Tali importazioni sono state inoltre effettuate a prezzi inferiori di un margine compreso tra il 20 % e il 30 % ai prezzi applicati sul mercato comunitario.

(5) Le autorità tedesche hanno affermato che l'andamento delle importazioni, caratterizzato da un incremento brusco e di ampia portata, nonché i quantitativi dei prodotti importati e i rispettivi prezzi provocavano gravi perturbazioni sul mercato tedesco di tali prodotti.

[1] GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

I produttori tedeschi di tubi hanno registrato una sensibile riduzione degli ordini e un calo della produzione. L'utilizzazione degli impianti per quanto riguarda i tubi senza saldature è scesa al di sotto del 50 % in Germania, ovvero ad una percentuale nettamente inferiore al 75 %, che è considerato il limite di redditività del settore. Una situazione analoga è stata accertata nell'industria produttrice di tubi filettati saldati, in cui l'attività è stata sensibilmente ridotta. L'andamento negativo di tali fattori ha provocato un deterioramento generale della situazione dei produttori tedeschi di tubi, che hanno dovuto limitare il tempo di lavoro, chiudere alcune linee di produzione e prospettare riduzioni di personale. Le conseguenze negative si sono manifestate anche nei risultati finanziari della maggior parte delle imprese interessate, che hanno subito perdite. Le conseguenze negative sui produttori tedeschi dell'incremento delle importazioni originarie della Repubblica federativa ceca e slovacca sono state tanto più marcate per il fatto che il settore era già colpito dal rallentamento generale dell'attività economica.

(6) Le autorità tedesche hanno inoltre affermato che, in mancanza di misure di difesa, molto probabilmente il rapido incremento delle importazioni originarie della Repubblica federativa ceca e slovacca continuerebbe e anzi sarebbe amplificato in seguito al potenziamento delle capacità d'esportazione in Germania della Repubblica federativa ceca e slovacca. Il consumo interno della Repubblica federativa ceca e slovacca è infatti diminuito e si sono nettamente ridotti gli acquisti dei suoi clienti tradizionali dei paesi dell'Europa orientale. Il mercato tedesco, data la sua situazione geografica, rappresenta inoltre uno sbocco naturale per l'industria cecoslovacca. Tale evoluzione aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio sostanziale subito dai produttori tedeschi di tubi.

(7) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che i criteri di cui all'articolo 24 e all'articolo 27 siano soddisfatti e che sia necessario adottare immediatamente misure di difesa nei confronti dei tubi originari della Repubblica federativa ceca e slovacca di cui ai codici NC 7304 e 7306, per ovviare al pregiudizio subito dai produttori tedeschi di tubi. La Commissione ritiene che a questo proposito sia opportuno limitare le importazioni in questione al livello delle importazioni effettuate nel 1991. Tale limite quantitativo dovrebbe tuttavia essere aumentato del 20 % per permettere una ragionevole evoluzione delle importazioni.

(8) Anche le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione alcune informazioni sull'andamento delle importazioni dei prodotti in questione originari della Repubblica federativa ceca e slovacca sul mercato italiano. La Commissione intende controllare attentamente l'andamento di tali importazioni e, alla luce dei fatti accertati, si riserva di riesaminare la situazione del mercato italiano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Repubblica federale di Germania dei tubi d'acciaio di cui ai codici NC 7304 e 7306, originari della Repubblica federativa ceca e slovacca, sono subordinate ad un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità tedesche.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata dalle autorità tedesche sino a concorrenza di un contingente annuo di 62 230 t per i prodotti di cui al codice NC 7304 e di 26 650 t per i prodotti di cui al codice NC 7306 per il 1992, in considerazione delle importazioni già effettuate.

Articolo 2

La presente decisione non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti di cui è in corso la spedizione nella Comunità al momento dell'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania e l'Italia sono destinatarie della presente decisione.

La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1992.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1992.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente